

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO in particolare l’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, presentata ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dalla società ROSEN Rosignano Energia S.p.A. con nota prot. UGEROSN011832017 dell’8 marzo 2017, acquisita al prot. 6466/DVA del 17 marzo 2017, relativa al progetto di modifica dell’attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica ROSEN ubicata nel comune di Rosignano Marittimo (LI);

VISTA la nota prot. UGEROSN026512017 del 1° giugno 2017 con cui è stato comunicato che, a decorrere dal 15 maggio 2017, la società Six Roses s.r.l. è subentrata alla società ROSEN Rosignano Energia S.p.A., nella titolarità del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di cui trattasi;

VISTA la nota del 6 luglio 2017 con cui è stato comunicato che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la società Cogeneration Rosignano S.p.A. è subentrata alla società Six Roses s.r.l., nella titolarità del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di cui trattasi;

PRESO ATTO che la citata istanza, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., risulta inviata anche alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno e al Comune di Rosignano Marittimo;

VISTA la nota prot. 6847/DVA del 22 marzo 2017 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica ed è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., si è provveduto a pubblicare sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel portale delle Valutazioni ambientali (www.va.minambiente.it), l’avviso relativo all’avvio del procedimento di cui trattasi e al deposito della documentazione tecnica necessaria al fine della consultazione del pubblico per l’espressione di osservazioni;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 3 dell’art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere n. 2460 espresso in data 14 luglio 2017 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di cui trattasi di modifica dell’attuale

configurazione produttiva della centrale termoelettrica ROSEN, costituito da n. 32 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2460 del 14 luglio 2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato in conclusione quanto segue:

- *dalla analisi degli impatti potenziali sulle componenti ambientali, in fase di esercizio, la realizzazione del progetto di cui trattasi determina un effetto invariante o, anzi, migliorativo per quanto riguarda, ad esempio, emissioni atmosferiche, consumi idrici, consumi di materie prime e che pertanto non si ravvisano impatti negativi e significativi sull'ambiente;*
- *che, relativamente alla fase di cantiere, posto che vengano adottate buone prassi gestionali, non si ravvisano impatti significativi e negativi sull'ambiente;*
- *che, relativamente alle attività di bonifica, la realizzazione del progetto, sulla base di quanto comunicato dal Proponente non interferisce con le attività di bonifica in corso e future, ma che un esplicito nulla osta sulla realizzazione del progetto di cui trattasi debba essere rilasciato dalla Conferenza dei Servizi incaricata della gestione delle attività di bonifica sul sito contaminato dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo, in cui ricade anche l'area della centrale di cui trattasi (UIF1);*

ACQUISITO al prot. 20185/DVA dell'11 settembre 2017, lo stralcio del verbale dell'assemblea plenaria della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 27 dell'8 settembre 2017, costituito da n. 1 pagina, e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con il quale si modifica la prescrizione n. 3 del citato parere n. 2460/2017 eliminando un errore materiale ivi contenuto;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2460 del 14 luglio 2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere favorevole con condizioni all'esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi;

FATTA SALVA la necessità di acquisire, con distinto provvedimento, l'adeguamento alla vigente autorizzazione integrata ambientale, prima dell'entrata in esercizio della centrale termoelettrica ROSEN modificata;

CONSIDERATO quanto sin qui esposto, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di modifica dell'attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica ROSEN ubicata nel comune di Rosignano Marittimo (LI), proposto dalla società ROSEN Rosignano Energia S.p.A., a cui è subentrata la Cogeneration Rosignano S.p.A., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui al seguente art. 1.

Art. 1 (Quadro prescrittivo)

1. Il Proponente dovrà ottenere il nulla osta alla realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla realizzazione della platea di alloggiamento del nuovo container per i trasformatori, dal Comune di Rosignano Marittimo, ente competente della bonifica del sito contaminato su cui insiste la Centrale di cui trattasi (area U1F1). Il nulla osta di cui trattasi dovrà essere inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per verifica di ottemperanza.
2. Il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle emissioni acustiche relativo alla fase di cantiere, in modo da mitigare eventuali impatti si dovessero generare in tale fase sui recettori individuati in fase di caratterizzazione della componente. In linea generale, tale piano dovrà prevedere che:
 - a) le lavorazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in periodo diurno;
 - b) gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dai ricettori sensibili eventualmente presenti nelle aree limitrofe al cantiere;
 - c) dovrà eventualmente essere previsto l'utilizzo di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.
3. Relativamente alle emissioni in atmosfera, i limiti alle emissioni che si applicano, intesi come valori medi giornalieri su base oraria, sono i seguenti:

CAMINO TG1

- NOx (espresso come NO₂): 30 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)
- CO: 20 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)

CAMINO TG2

- NOx (espresso come NO₂): 40 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)
- CO: 20 mg/Nm³ (gas secco e 15% O₂)

Dopo un anno dalla messa in esercizio dell'impianto, il Proponente dovrà redigere un rapporto basato sui monitoraggi delle emissioni a partire dalla messa in esercizio commerciale dell'impianto, che diano conto dei valori medi orari e giornalieri degli inquinanti registrati ai camini. Tale rapporto dovrà essere inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini delle opportune considerazioni ed eventuali ulteriori prescrizioni sui limiti di emissione, con particolare riferimento all'NO₂ (in quanto precursore della formazione di ozono troposferico). Tali prescrizioni potranno includere anche l'applicazione di idonei sistemi di abbattimento, ove i monitoraggi non mostrino una riduzione significativa dei valori limite medi orari e giornalieri di NO₂ rispetto al valore autorizzato.

4. Relativamente alle emissioni acustiche, il Proponente dovrà fornire un aggiornamento delle valutazioni di impatto acustico, a seguito della messa a regime dei nuovi impianti. Tale aggiornamento deve essere redatto, in conformità con gli indirizzi riportati nella Del. G.R. n.

857/2013, da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L 447/95 ed inviato alla Regione Toscana entro 6 mesi dalla messa a regime dei nuovi impianti.

Art. 2 (Verifiche di ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: 1)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto: Comune di Rosignano Marittimo

Prescrizione: 2)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: 3)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: 4)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Ente vigilante: Regione Toscana

Art. 3 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2460 del 14 luglio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dello stralcio del verbale dell'assemblea plenaria della medesima Commissione n. 27 dell'8 settembre 2017, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società Cogeneration Rosignano S.p.A., al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Toscana e al Comune di Rosignano Marittimo.

Sarà cura della Regione Toscana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo

completo è disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)